Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 *luglio* 1951
Registrato alla Corte dei conti il 25 *febbraio* 1952
Registro Presidenza n. 59, *foglio n.* 357.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CICERALE Angelo di Oreste e di Scarpa Maria da Bridgeport (U.S.A.), classe 1918, tenente dei Carabinieri, partigiano combattente. — Arrestato per la sua intelligente e fattiva attività cospirativa, nonostante il duro trattamento inflittogli dalla polizia nemica manteneva contegno fermissimo, senza che minacce e percosse potessero indurlo a rivelazioni di sorta. Tradotto in Germania, sopportava con animo invitto le orribili torture fisiche e morali del campo di concentramento di Dachau, dal quale, al termine della guerra, rientrava in Patria con la salute gravemente menomata. — Milano, gennaio 1944-28 maggio 1945.

(5852)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1952, n. **1901.**

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — La lettera *c*) è sostituita con la seguente:

« *c*) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

E' aggiunto il seguente comma:

« I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati ».

Articoli 4 e 5. — Sono sostituiti dal seguente:

« Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto ».

Art. 6. — E' abrogato.

Art. 7. — E' abrogato.

Art. 2.

Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo.

L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono ottenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

E' consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Art. 2. — E' abrogato.

Art. 3. — E' abrogato.

Art. 4. — E' abrogato.

Art. 5. — E' abrogato.

Art. 6. — E' abrogato.

Art. 3.

A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, previste dalla legge comunale e provinciale vigente.

Art. 4.

Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 90 ed all'art. 2 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'art. 4 di quest'ultimo decreto legislativo, e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscano, anche al Ministero del tesoro.

Art. 5.

Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Il fondo di cui al precedente comma deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di concessione della garanzia.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità residue iscritte, in dipendenza dell'autorizzazione avutane con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50: « Sovvenzioni ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari ».

La suddetta somma di lire 600 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria « entrate effettive ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — SCELBA — FANFANI — CAMPILLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1902.
Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — SCELBA — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1903.
Assegnazione straordinaria di 26 milioni per il completamento del tempio-ossario per i Caduti di Marzabotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 26.000.000 per la costruzione del tempio-ossario dei Caduti di Marzabotto, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52.

La spesa di cui al presente articolo verrà fronteggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Art. 2.

In aggiunta all'assegnazione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici concorrerà alle spese dell'opera entro i limiti dei danni di guerra della chiesa parrocchiale di Marzabotto risarcibili ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, ratificato dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.

Alla esecuzione dei lavori potrà provvedersi anche con il sistema della concessione, ai termini del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 15 novembre 1952, n. **1904**.

Modificazioni all'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione per la nuzialità e natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951.

« A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle *A, B, C, D* ed *E,* allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalità da convenirsi tra i due Istituti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — PELLA — FANFANI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 15 novembre 1952, n. **1905**.

Ratifica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 dicembre 1952, n. **1906**.

Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.

Art. 2.

Il termine del 30 aprile 1953, di cui alla legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1952.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa n. 22850 in data 21 ottobre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Scatà Michele, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione italiana del lavoro), in quanto non più appartenente a detta organizzazione, con il signor Di Pietro Giorgio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Scatà Michele è sostituito con il sig. Di Pietro Giorgio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(6014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 344 del 4 dicembre 1952
Prezzo dell'olio combustibile e della benzina avio

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 344 del 4 dicembre 1952 ha disposto quanto appresso:

I. — OLIO COMBUSTIBILE

A parziale modifica della circolare n. 333 del 1° agosto 1952, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati come appresso i prezzi massimi dei prodotti sotto indicati.

A) *Merce daziata e schiava.*

Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile:

denso per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20% a 300° C.): merce daziata (I.G.E. compresa) lire a t. m. 15.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) lire a t. m. 13.780;

fluido (con distillato non superiore al 20 % a 300° C., con viscosità inferiore a 8 E a 50° C., scorrevole a +5° C.): merce daziata (I.G.E. compresa) lire a t. m. 16.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) lire a t. m. 14.740;

fluido per motori merce daziata (I.G.E. compresa) lire a t. m. 48.800; merce schiava (I.G.E. esclusa) lire a t. m. 14.740;

Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido per motori): merce daziata (I.G.E. compresa) lire a t. m. 59.220; merce schiava (I.G.E. esclusa) lire a t. m. 24.660.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata.*

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./t. m.
Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20% a 300° C.):	
destinato alle centrali termoelettriche:	—
denso	15.500
fluido (viscosità 50° C. inferiore a 8 E. e scorrevole a +5° C.)	16.500
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	14.930
fluido (viscosità 50° C. inferiore a 8 E. e scorrevole a +5° C.)	15.970
Olio combustibile per motori	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF SS.	
fluido	15.970
Diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)	26.720
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	17.160
Diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori)	27.910
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
Diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori)	26.720

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

II. — BENZINA AVIO

A parziale modifica della circolare n. 309 del 15 dicembre 1951, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati come appresso i prezzi massimi della benzina avio:

a) *Per aviazione civile*:

tipo 80 N. O.:

aeroporti « A »: merce daziata (I.G.E. compresa), lire a q.le 20.044; lire a hl. 14.432;

aeroporti « B »: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a q.le 20.322; lire a hl. 14.632;

aeroporti « C »: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a q.le 20.879; lire a hl. 15.032;

tipo 100/130:

aeroporti « A »: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a q.le 20.669; lire a hl. 14.882;

aeroporti « B »: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a q.le 20.947; lire a hl. 15.082;

aeroporti « C »: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a q.le 21.503; lire a hl. 15.482.

Prezzi di vendita per merce nuda, franco serbatoio apparecchio.

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di Roma-Urbe, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di Cagliari, Catania, Gorizia, Napoli-Capodichino, Palermo e Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

b) *Per altri usi*:

tipo 80 N. O.: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a q.le 19.141; lire a hl. 13.782;

tipo a 100/130: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a q.le 19.766; lire a hl. 14.232.

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 a q.le, comprensiva del nolo fusti.

(6038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n 14.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% (1950) serie I n. 2613, capitale nominale L. 5000, intestato a favore di Carpineti Edolo di Luca, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 263

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	640 —
» Genova	624,90	644,50
» Milano	624,91	645 —
» Napoli	624,90	644,50
» Palermo	624,90	643,85
» Roma	624,89	645,50
» Torino	624,95	639 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	643,25

Media dei titoli del 9 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,525
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	78,50
Id. 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	78,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,375
Id. 5 % 1936	92,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,675

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 645,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794.55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	»	franco svizzero

Nel bollettino n. 258 del 2 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 3 dicembre 1952, nella media dei titoli, la quotazione del Prestito redimible 3,50 % 1934, deve leggersi 78,325 anzichè 78,825.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Integrazione dell'art. 25 delle norme edilizie del piano di ricostruzione di Zoagli riguardante la tutela della visuale del Golfo del Tigullio.

Con decreto Ministeriale 29 novembre 1952, n. 4098, è stata approvata l'integrazione all'art. 25 delle norme edilizie del piano di ricostruzione di Zoagli riguardante il vincolo panoramico per la tutela della visuale del Golfo del Tigullio, descritto graficamente in una planimetria in scala 1:1000.

(5995)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pera Teresio Adelio, già esercente in Torino.
Tali marchi recavano il n. 128-TO.

(6007)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940 n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279,
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata);

Dispone:

Il dott. Carlo Marsili di Beniamino è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(5937)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome in forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gabich Marcello fu Gabino;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno, gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al signor Gabich Marcello fu Gabino e della Braicovich Maria, nato a Pola addì 10 giugno 1903, residente a Gorizia, via Pola n. 8, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gabich, in Gabbi.
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cergna Carla in Gabich di Carlo ed ai figli Giorgio nato l'8 ottobre 1944 a Pola e Alberto nato il 18 luglio 1947 a Gorizia.

Gorizia, addì 11 novembre 1

Il prefetto: GIAMMICHELE

(5810)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a sette posti di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Roma in data 22 aprile 1952, n. 103462, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a sette posti di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Denora dott. Arturo, vice prefetto.

Membri:
Puntoni prof. Vittorio;
Vernoni prof. Guido;
Marini prof. Vincenzo;
Maggiora prof. Romano, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Modica dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Roma.

Roma, addì 22 ottobre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5970)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1950, registro n. 3, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1950, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1952, registro n. 5, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1952, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1952, registro n. 1, foglio n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 1952, con il quale veniva modificata la composizione della suddetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che non si è reso necessario procedere alla formazione di due distinte graduatorie di merito per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 novembre 1949 in quanto il numero degli idonei è stato inferiore a quello dei posti messi a concorso;

Tenuto conto che non si è presentata la necessità di dover applicare le vigenti disposizioni relative ai titoli preferenziali perchè ciascun candidato ha riportata una votazione complessiva differente da quelle degli altri;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, bandito con il decreto Ministeriale citato nelle premesse:

1. Nistri Sergio fu Guido . . . . punti 24,50
2. Tomassini Ruggero fu Davide . . . » 23,38
3. Ronchi Geremia di Narciso . . . » 22,80
4. Collamarini Dante di Eros . . . . » 22,43
5. Di Gregorio Fiorentino fu Salvatore . . » 22,33
6. Malagnino Giuseppe di Francesco . . » 21,44
7. Cinti Giorgio fu Aristide . . . » 21,22
8. De Giovanni Bernardo fu Giacomo . . » 21 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1952
Registro n. 2 Azienda foreste demaniali, foglio n. 263. — RELLEVA

(6030)

Aumento del numero dei posti messi a concorso per il reclutamento di allievi guardie forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1952, registro n. 1, foglio n. 16, col quale venne bandito un concorso per il reclutamento di duecentoquaranta allievi guardie forestali;

Tenuto conto del rilevantissimo afflusso di aspiranti che hanno partecipato al concorso suddetto;

Considerato che nel numero complessivo dei ruoli sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato esistono attualmente oltre duecentosettanta vacanze;

Ritenuto la urgente necessità di procedere al completamento degli organici suddetti;

Vista la nota 25 ottobre 1952, n. 39396, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza ad elevare il numero dei posti messi a concorso per allievo guardia forestale da duecentoquaranta a duecentosettanta;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto 3 giugno 1952, per il reclutamento di allievi guardie forestali è elevato a duecentosettanta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Registro n. 2 Azienda foreste demaniali, foglio n. 301. — RELLEVA

(6035)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione in prova di un candidato riuscito idoneo nel concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, bandito con decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1952, n. 5075, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1952, al registro n. 32, foglio n. 131;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) numero P.A.G 41.24.202.177699 in data 22 settembre 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. E' revocata, a tutti gli effetti, l'autorizzazione ad assumere in prova, con la qualifica di allievo ispettore e con decorrenza dal 30 giugno 1952, il dott. Sacco Nicola.

2. In sostituzione del predetto dott. Sacco Nicola, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova, con la stessa qualifica e con decorrenza dal 1° novembre 1952, il dott. Margiotta Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Registro n. 34 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 254. — MONACELLI

(6031)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione alle Prefetture della Repubblica delle domande e documenti per l'ammissione al concorso per titoli a quaranta posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 20 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 128, col quale è stato indetto un concorso per titoli a quaranta posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerata l'opportunità di prorogare al 15 dicembre 1952 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione alle Prefetture della Repubblica delle domande e documenti per l'ammissione al concorso per titoli a quaranta posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è prorogato a tutto il 15 dicembre 1952.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Registro n. 26, foglio n. 247. — MARTORELLA.

(6032)

Proroga del termine per la presentazione alle Prefetture della Repubblica delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esame a ottanta posti di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 20 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1952, registro n. 19 Interno, foglio n. 8, col quale è stato indetto un concorso per esame a ottanta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerata l'opportunità di prorogare al 15 dicembre 1952 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione alle Prefetture della Repubblica delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esame a ottanta posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alle premesse, è prorogato a tutto il 15 dicembre 1952.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Registro n. 26, foglio n. 248. — MARTORELLA

(6033)

Proroga del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami per il conferimento di sessanta posti vacanti nel grado di sottotenente, riservati ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 20 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 137, col quale è stato indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la scuola allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di sessanta posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerata l'opportunità di prorogare al 15 dicembre 1952 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami per il conferimento di sessanta posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alle premesse, è prorogato a tutto il 15 dicembre 1952.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Registro n. 26, foglio n. 249. — MARTORELLA

(6034)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.